



Policy per il governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di sostenibilità nella prestazione dei servizi di investimento

Modena, 28/11/2024

Versione per la divulgazione esterna al Gruppo Bancario

INDICE

1	Aspetti generali	3
2	Definizioni	4
3	Contenuti della fonte normativa	7
3.1	Principi Generali	7
3.2	Ambito di applicazione	7
3.2.1	Regole di assegnazione dello Score ESG	8
3.2.2	Raccolta delle preferenze di sostenibilità e valutazione di adeguatezza e di Target Market	8
3.2.3	Analisi ESG sul catalogo commerciale e per le liste di selezione dei prodotti finanziari per il Servizio di Consulenza e di Gestione di Portafogli	10
3.2.4	Integrazione del rischio di sostenibilità nel Servizio di Consulenza	11
3.2.5	Integrazione del rischio di sostenibilità nel Servizio di Gestione di portafogli	12
3.2.6	Servizio di Consulenza: monitoraggio del catalogo commerciale e attività informativa	13
3.2.7	Integrazione della sostenibilità nelle Politiche di Remunerazioni	13
3.3	Considerazione dei principali effetti negativi che le decisioni di investimento e l'attività di consulenza possono avere sui fattori di sostenibilità	14
3.3.1	Politica relativa all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità	14
3.3.2	Principali effetti negativi nelle consulenze in materia di investimenti	15
3.4	Linee di gestione del Gruppo ex. Artt. 8 e 9 del Regolamento SFDR	16
3.5	Adempimento degli obblighi di trasparenza in tema di sostenibilità	17
3.6	Comunicazioni di marketing	17
3.7	Governance dell'ambito ESG	18
3.8	Attributi ESG	19
3.9	Regole per la determinazione degli effetti negativi (PAI) sui fattori di sostenibilità nelle decisioni di investimento	23

1 Aspetti generali

Sintesi principali tematiche trattate

La ‘*Policy per il governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di sostenibilità nella prestazione dei servizi di investimento*’ (di seguito anche la “Policy”) descrive gli indirizzi e i principi generali per l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nella prestazione dei servizi di Consulenza Finanziaria e Gestione di Portafogli, nonché i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle Unità Organizzative aziendali coinvolte.

In particolare, il presente documento definisce appositi indirizzi del Gruppo BPER (di seguito anche “Gruppo”) relativamente ai seguenti ambiti:

- integrazione dei rischi di sostenibilità nel Servizio di Gestione di Portafogli, nel Servizio di Consulenza e nelle Politiche di Remunerazione;
- valutazione di eventuali impatti negativi che le decisioni di investimento e l’attività di consulenza possono avere sui fattori di sostenibilità;
- classificazione delle linee di gestione del Gruppo ai sensi degli Art. 8 e 9 del Regolamento SFDR;
- adempimento degli obblighi di trasparenza in tema di sostenibilità;
- comunicazioni di *marketing*;
- *governance* dei processi;
- regole di classificazione dei prodotti finanziari ai fini delle preferenze di sostenibilità, nonché degli adempimenti SFDR.

2 Definizioni

- **Addetti di Rete:** ai fini della presente Policy, si intendono i Dipendenti e i Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede con contratto di agenzia.
- **Asset class:** ai fini del presente documento, si intende una macroclasse di strumenti omogenei, definita come un'aggregazione di Asset type.
- **Asset type:** ai fini del presente documento, si intende classe di investimenti omogenei definita sulla base di criteri classificatori rappresentativi di determinati attributi. Una Asset type è riconducibile a una e una sola Asset class.
- **Bilancio di Sostenibilità:** ai fini del presente documento, si intende il documento societario con il quale la società rendiconta le informazioni riguardanti l'impatto delle proprie attività sull'ambiente e su terze parti, o comunque tutte quelle informazioni tradizionalmente non ricomprese nel bilancio di esercizio economico-finanziario.
- **Catalogo del Modello di Servizio / Contratto di Consulenza:** ai fini del presente documento si intende l'insieme degli strumenti / prodotti / servizi facenti parte del Perimetro, destinati ai Clienti appartenenti a quello specifico Modello di Servizio / Contratto di Consulenza.
- **Consulente Finanziario:** ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, ai fini del presente documento, si intende: a) un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIPs; b) un'impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIPs; c) un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti; d) un'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti; e) un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure f) una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE.
- **Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità:** ai fini del presente documento, si intende la dichiarazione dei Partecipanti ai mercati finanziari sulla presa in considerazione dei principali effetti negativi delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità prevista ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 da pubblicare sul sito web. Tale dichiarazione deve essere pubblicata entro il 30 giugno di ogni anno e copre il periodo dal 1^a gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
- **Dichiarazione sulla presa in considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle proprie consulenze in materia di assicurazioni o investimenti:** ai fini del presente documento, si intende la dichiarazione dei Consulenti Finanziari sulla presa in considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle proprie consulenze in materia di assicurazioni o investimenti ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 da pubblicare sul sito web.
- **Ecosostenibilità di un investimento:** ai fini del presente documento, si intende un investimento in una attività economica se quest'ultima: i) contribuisce in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali; ii) non danneggia in modo significativo nessuno degli obiettivi ambientali; iii) è svolta nel rispetto delle salvaguardie minime in materia di diritti umani.
- **ESG:** ai fini del presente documento, si intende l'acronimo che identifica l'insieme dei fattori di sostenibilità ambientale ("E" per *Environmental*), sociale ("S" per *Social*) e di governo ("G" per *Governance*) collegati ad un investimento finanziario.
- **European ESG Template (EET)** ("Tracciato EET"): ai fini del presente documento, si intende il tracciato standard utilizzato nei flussi informativi tra gli intermediari finanziari contenente una serie di dati/informazioni di dettaglio sulle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari.
- **European MiFID Template (EMT)** ("Tracciato EMT"): ai fini del presente documento, si intende il tracciato standard utilizzato nei flussi informativi tra gli intermediari finanziari contenenti una serie di dati/informazioni generali sui prodotti finanziari volte a consentire l'adempimento degli obblighi di product governance.
- **Fattori di sostenibilità:** ai fini del presente documento, si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

- **Intermediari Produttori:** ai fini del presente documento, si intendono gli intermediari che creano, sviluppano, emettono e/o concepiscono strumenti finanziari o che forniscono consulenza agli emittenti societari nell'espletamento di tali attività;
- **Intermediari Distributori:** ai fini del presente documento, si intendono gli intermediari che offrono o raccomandano strumenti finanziari ai clienti.
- **Modello di Tutela della Clientela:** ai fini del presente documento, si intende il sistema di gestione dei parametri del modello di adeguatezza / appropriatezza e degli altri presidi (inclusa la verifica del Target Market) finalizzati a garantire un adeguato livello di tutela della Clientela come da "*Policy per il governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di Prestazione dei Servizi di Investimento e Accessori*".
- **Nucleo Relazionale:** ai fini del presente documento, si intende l'unione di tutti i rapporti intestati a Clienti cointestatori di un contratto di Consulenza Evoluta, che abbiano scelto di essere ricompresi nel Portafoglio di Investimento e nei servizi relativi al contratto insieme alla cointestazione. Tali clienti, collegati al contratto di Consulenza Evoluta della cointestazione, non ricevono più la prestazione del Servizio di Consulenza come Clienti singoli.
- **Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (anche Sustainable Development Goals – SDGs):** ai fini del presente documento, si intendono i 17 obiettivi comuni identificati all'interno dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite. I vari obiettivi fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo, prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.
- **Partecipante ai mercati finanziari:** ai fini del presente documento, si intende: a) un'impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP); b) un'impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio; c) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP); d) un creatore di un prodotto pensionistico; e) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA); f) un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); g) un gestore di un fondo per il *venture capital* qualificato registrato conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013; h) un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale registrato conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013; i) una società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure j) un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio.
- **Portafogli Consigliati:** ai fini del presente documento, si intendono i portafogli messi a disposizione da Banca Cesare Ponti o da altra società del Gruppo a ciò deputata, alle Banche del Gruppo ai fini della formulazione delle Raccomandazioni di investimento da sottoporre ai Clienti delle stesse, che consistono in portafogli standard recanti l'indicazione degli strumenti finanziari concretamente utilizzabili in relazione alle *asset type* individuate nell'ambito di ciascun Portafoglio Modello e costruiti prendendo a riferimento l'effettivo Perimetro disponibile per i Modelli di Servizio della clientela delle Banche del Gruppo.
- **Portafoglio di Investimento:** ai fini del presente documento, si intendono tutti i prodotti finanziari (ivi compresi i prodotti di investimento assicurativo di cui all'art. 1 comma 1, lett. w-bis.3) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, servizi d'investimento, strumenti del mercato monetario e depositi di contante vincolati o liberi (nel caso in cui il Cliente abbia scelto l'opzione di ricomprensione della liquidità) riferibili, presso la singola Banca, ai rapporti e/o servizi tempo per tempo intestati al Cliente, a esclusione degli strumenti finanziari derivati quotati e non quotati. Per i contratti di Consulenza Evoluta nei quali esiste il Nucleo Relazionale, esso determina la composizione del Portafoglio di Investimento da utilizzare ai fini del Test di adeguatezza.
- **Principali effetti negativi per la sostenibilità (anche "Principal Adverse Impact" o "PAI"):** I PAI sono effetti negativi, rilevanti o che potrebbero essere rilevanti, sui fattori di sostenibilità che sono causati, aggravati o direttamente collegati alle decisioni di investimento e alla consulenza effettuata da un soggetto giuridico. Il dettaglio dei PAI è elencato nel Regolamento delegato UE 2022/1288 e gli stessi risultano differenziati in PAI di tipo ambientale (ad esempio, l'intensità di gas serra delle società su cui si investe) e PAI di tipo sociale.
- **Prodotto di Investimento Assicurativo ("Insurance based investment products" o "IBIPs"):** ai sensi dell'art. 4, par.1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 2014/2016 (c.d. "Regolamento PRIIPs"), si intende un

prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

- **Prodotto finanziario:** ai fini del presente documento, si intendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.
- **Prodotto finanziario ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088** ai fini del presente documento, si intende: a) un portafoglio gestito nell'ambito del Servizio di Gestione del portafoglio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE; b) un fondo di investimento alternativo (FIA); c) un IBIP; d) un prodotto pensionistico; e) uno schema pensionistico; f) un OICVM; oppure g) un PEPP.
- **Prodotto finanziario ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088:** ai fini del presente documento, si intende un prodotto che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona *governance*.
- **Prodotto finanziario ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088:** ai fini del presente documento, si intende il prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili.
- **Prodotti finanziari che considerano i PAI:** prodotti finanziari che adottano strategie e misure finalizzate a limitare l'effetto dei PAI, così come elencati nel Regolamento delegato (UE) 1288 del 2022 e differenziati in PAI di tipo ambientale (ad esempio, l'intensità di gas serra delle società su cui si investe) e PAI di tipo sociale (ad esempio, la disparità salariale di genere delle società su cui si investe).
- **Prodotto finanziario ecosostenibile (anche "Prodotti Ecosostenibili"):** ai fini del presente documento, si intendono i prodotti finanziari per i quali il Cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Taxonomy (di seguito anche "Prodotti ecosostenibili"). Secondo tale Regolamento, un'attività economica può dirsi ecosostenibile quando contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali quali: la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Inoltre, l'attività ecosostenibile non deve arrecare un danno significativo ai suddetti obiettivi ambientali e deve essere svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia. Infine, l'attività ecosostenibile deve essere conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione mediante atti delegati.
- **Prodotto finanziario sostenibile (anche "Prodotti Sostenibili"):** ai fini del presente documento, si intendono i prodotti finanziari per i quali il Cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell'art. 2, punto 17 del Regolamento SFDR (di seguito anche "Prodotti sostenibili"). Per investimento sostenibile s'intende un investimento in un'attività economica che contribuisce ad un obiettivo ambientale (misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare) o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, (in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate) a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona *governance*, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.
- **Rischio di sostenibilità:** ai fini del presente documento, si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.
- **Score ESG:** ai fini del presente documento, si intende l'indicatore sintetico che misura il grado di sostenibilità di un prodotto finanziario attraverso l'assegnazione di un punteggio nell'ambito di una scala di valori rappresentativi dei diversi livelli di sostenibilità.
- **Società Produttrici:** ai fini del presente documento, si intendono le Società di Asset Manager e le Compagnie di Assicurazione che, in qualità di Partecipanti ai mercati finanziari, producono ed emettono prodotti finanziari collocati/distribuiti o inseriti nei portafogli gestiti delle Società del Gruppo.

3 Contenuti della fonte normativa

3.1 Principi Generali

Il 9 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (di seguito anche il “Regolamento SFDR”), come integrato dal Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (di seguito anche il “Regolamento Taxonomy”), contenente norme armonizzate sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi decisionali e di Consulenza in materia di Investimenti e di Assicurazioni al fine di rafforzare la protezione degli investitori finali e migliorare l’informativa a loro destinata.

Il Regolamento, destinato ad applicarsi in maniera progressiva a partire dal 2021, si rivolge agli ideatori di prodotti assicurativi / pensionistici ovvero ai gestori di portafogli (“Partecipanti ai mercati finanziari” o “Partecipanti”) e alle imprese che prestano il Servizio di Consulenza in materia d’Investimenti o di Assicurazioni (“Consulenti Finanziari” o “Consulenti”) che devono comunicare agli investitori finali le modalità con cui integrano i fattori di sostenibilità nelle proprie attività.

Il Regolamento *Taxonomy*, pubblicato il 22 giugno 2020, definisce a livello Europeo una tassonomia delle attività sostenibili, fissando precisi criteri di classificazione volti a determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile.

Il Regolamento *Taxonomy* introduce specifici obblighi di trasparenza aggiuntiva per i prodotti finanziari che ai sensi del Regolamento SFDR presentano specifiche qualifiche di sostenibilità. In particolare, per tali prodotti, i Partecipanti ai mercati dovrebbero indicare in che misura utilizzano i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche per determinare l’ecosostenibilità dei loro investimenti e rappresentare la quota degli investimenti sottostanti il prodotto in attività economiche ecosostenibili sotto forma di percentuale, consentendo così agli investitori di comprendere il livello di ecosostenibilità dell’investimento.

Al fine di favorire l’integrazione delle preferenze di sostenibilità della clientela nei processi relativi alla prestazione del Servizio di consulenza, il 2 agosto 2021, la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sei atti delegati che modificano e integrano le normative di derivazione MiFID (Direttiva 2014/65/UE), IDD (Direttiva 2016/97 UE), Solvency (Direttiva 2009/138/CE) AIFMD (Direttiva 2011/61/UE) e UCITS (Direttiva 2009/65/CE) per includervi aspetti legati alla sostenibilità.

Il 25 luglio 2022 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022, (di seguito il “Regolamento delegato”), che integra il Regolamento SFDR con norme tecniche di regolamentazione che specificano, tra gli altri, i dettagli del contenuto e delle modalità di presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», il contenuto, le regole e le modalità di presentazione delle informazioni relative agli indicatori PAI, il contenuto e la modalità di presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

3.2 Ambito di applicazione

La presente Policy si applica alle Società del Gruppo BPER (di seguito anche le “Banche” o le “Società”) che risultano impattate dal Regolamento SFDR, ovvero sia le Banche che rivestono il ruolo di Partecipanti ai mercati finanziari in quanto prestano il Servizio di Gestione di Portafogli e le Società che rivestono il ruolo di Consulenti Finanziari in quanto prestano il Servizio di Consulenza in materia di investimenti¹.

¹ Si precisa che le Banche del Gruppo pongono in essere le misure di presidio per la gestione dei rischi di sostenibilità e della tenuta in considerazione dei principali effetti negativi sulla sostenibilità rappresentate nella Policy, avvalendosi del supporto della Società del Gruppo deputata alla gestione delle attività propedeutiche alla prestazione del servizio di consulenza e di gestione dei portafogli in forza di apposito accordo per l’esternalizzazione.

3.2.1 Regole di assegnazione dello Score ESG

Le Banche hanno adottato un modello di classificazione che prevede l'assegnazione, ad ogni prodotto finanziario, di uno "score" sia per ogni singolo pilastro E-S-G e sia a livello di sintesi, elaborato sulla base di dati forniti da un *data-provider* esterno indipendente. Il calcolo dello score è effettuato tramite una metodologia che misura la resilienza degli emittenti ai rischi relativi alla sostenibilità finanziariamente rilevanti, eventualmente integrato con ulteriori analisi interne; l'analisi è basata su una raccolta di dati da ampie fonti pubbliche e private e valuta l'esposizione ai rischi chiave e alle opportunità in ambito ESG che vengono affrontati dagli emittenti nonché la capacità di gestione di tali rischi ed opportunità.

Lo score ESG assegnato è su scala da 0 a 10, dove 0 segnala una bassa "qualità ESG" del prodotto mentre 10 un'"alta qualità ESG". Il Gruppo stabilisce la soglia minima prevista per poter definire un prodotto "di qualità ESG", ed effettuare i controlli previsti su quest'ambito nel Modello di Tutela in sede di prestazione del Servizio di Consulenza.

Complementare al database del suddetto *data-provider*, per gli OICVM che presentano le caratteristiche di sostenibilità (campo 5105 del tracciato EMT valorizzato come Yes), è inoltre prevista un'ulteriore attività di analisi di *due diligence* quanti-qualitativa sui principali asset manager al fine di valutarne i processi in ambito di sostenibilità. A seguito di questa analisi, agli asset manager viene assegnato uno score qualitativo che va, eventualmente, ad integrarsi allo score ricevuto dal *data-provider*, ai fini del giudizio complessivo del prodotto finanziario.

Le Banche monitorano i dati forniti dal data-provider, attraverso verifiche periodiche a campione volte a valutare la coerenza degli stessi con altre informazioni disponibili, rilevanti in tema ESG.

I dettagli sulla metodologia di calcolo dello score e sulla modalità di definizione della soglia minima sono riportati nel paragrafo 3.8 Attributi ESG.

3.2.2 Raccolta delle preferenze di sostenibilità e valutazione di adeguatezza e di Target Market

Le Banche, attraverso apposite domande presenti all'interno del Questionario di profilatura MiFID, raccolgono le eventuali preferenze del cliente ad investire in prodotti finanziari ESG e per quale percentuale minima del portafoglio. Tali preferenze sono riferite ai singoli pillar ambiente (E), sensibilità sociale (S), corretto governo delle aziende o dei Paesi (G).

Ove il Cliente dichiara di avere preferenze sulle tematiche ESG, la Banca propone ulteriori domande che permetta di esprimere in modo più dettagliato se è interessato a Prodotti ecosostenibili, a Prodotti sostenibili e/o a prodotti che tengono in considerazione i PAI.

Qualora il Cliente dichiara di essere interessato a Prodotti ecosostenibili e/o Prodotti sostenibili, la Banca gli chiede di indicare anche la quota minima (corrispondente alla percentuale tempo per tempo definita dalla Banca), che deve essere investita dal prodotto finanziario in attività ecosostenibili e/o in attività sostenibili (cosiddetta "minimum proportion").

Nel caso in cui il Cliente abbia espresso una preferenza per i prodotti finanziari che considerano i PAI, quest'ultimo dovrà inoltre indicare le categorie di fattori alle quali è interessato, selezionando tra le seguenti opzioni:

- Temi ambientali (quali ad esempio le emissioni di gas a effetto serra, la protezione della biodiversità, la gestione delle acque e dei rifiuti);
- Temi sociali e del lavoro (quali ad esempio le violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico destinate alle imprese multinazionali, l'esposizione al settore delle armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche).

L'elenco completo dei PAI ricompresi nelle categorie Ambientali, Sociali e del Lavoro, previsti dalla Tabella 1,2 e 3 dell'Allegato 1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288, è consultabile all'interno della normativa interna di riferimento a cui si rimanda. Le preferenze così raccolte vengono considerate dalla Banca nell'ambito

prestazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti² attraverso un controllo di Adeguatezza basato su una logica di portafoglio volto alla verifica del rispetto delle preferenze del cliente, qualora espresse, sui citati fattori E, S e G e della loro intensità in termini di percentuale minima del portafoglio da dedicare ad investimenti ESG.

Le eventuali ulteriori preferenze espresse dal Cliente sui Prodotti Ecosostenibili e/o Sostenibili, ivi inclusa l'indicazione della minimum proportion, e/o che tengono in considerazione i PAI, seppur non concorrono ai controlli di adeguatezza di portafoglio, vengono comunque tenute in considerazione dalla Banca nell'ambito delle proposte di investimento.

Tuttavia, le Banche del Gruppo potrebbero non sempre essere in grado di soddisfare le preferenze di sostenibilità a causa di altri fattori, quali ad esempio: la possibile mancanza nel catalogo dei prodotti della Banca di strumenti finanziari che presentano le caratteristiche richieste dal Cliente o la necessità, da parte della Banca, di tenere in considerazione, in via prioritaria, altre informazioni rilasciate dal Cliente nel Questionario di profilazione. In queste situazioni, le Banche del Gruppo potranno ritenere comunque opportuno fornire raccomandazioni/consulenze su prodotti finanziari non adatti a soddisfare le preferenze di sostenibilità, privilegiando la coerenza con le ulteriori informazioni rilasciate dal Cliente stesso e fornendo evidenza di tale circostanza nel report di raccomandazione/consulenza. In ogni caso, il Cliente potrà procedere con il perfezionamento dell'operazione oggetto di raccomandazione/consulenza, adattando così, per la specifica operazione, le proprie preferenze di sostenibilità.

Infine, le Banche del Gruppo danno evidenza nel report di raccomandazione/consulenza dell'allineamento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (SDGs) dei prodotti finanziari oggetto di raccomandazioni/consulenza, (restano esclusi dalla predetta analisi gli strumenti finanziari emessi da emittenti governativi e/o sovranazionali e i prodotti assicurativi). Tale evidenza, costituisce una informativa finalizzata ad accrescere la consapevolezza della clientela verso i profili e le tematiche della sostenibilità, in coerenza con gli impegni presi dal Gruppo sulle tematiche di sostenibilità, e non contribuisce, viceversa, alle valutazioni svolte dalla Banca in merito alla formulazione di proposte di raccomandazione né concorre ai controlli di adeguatezza. La Banca ottiene i dati e le informazioni sull'allineamento agli SDGs da infoprovider esterni.

Per maggiori informazioni si rimanda alla normativa interna di riferimento.

Classificazione dei prodotti finanziari ai fini della Valutazione di Adeguatezza

Le Banche considerano i prodotti finanziari come adeguati a soddisfare le preferenze di sostenibilità espresse dalla clientela (c.d. prodotti di qualità ESG) sulla base delle seguenti modalità.

Per i prodotti finanziari rientranti nel perimetro del Regolamento SFDR (ad esempio OICVM, Linee di Gestione di Portafogli, fondi e gestioni separate sottostanti a IBIPS, ETF) e per tutti i prodotti oggetto di collocamento o comunque di valutazione in un apposito processo di *product approval*³:

- ove il produttore classifichi il prodotto finanziario come non adatto a soddisfare le preferenze di sostenibilità (campo TM5105 del tracciato EMT valorizzato con "Neutral") le Banche considerano lo stesso come privo di caratteristiche di sostenibilità;
- ove il produttore classifichi il prodotto finanziario come adatto a soddisfare le preferenze di sostenibilità (campo TM5105 del tracciato EMT valorizzato con "Yes"), allora le Banche verificano, in aggiunta, per ognuno dei tre pillar, che il giudizio di score ESG sia pari o superiore alla soglia minima definita internamente.

Con particolare riguardo ai certificates di terzi oggetto di collocamento viene inoltre verificato il rispetto dei requisiti previsti per i prodotti di emissione delle Banche del Gruppo indicati nel paragrafo 3.8.

Per i prodotti finanziari diversi da quelli sopra indicati, ivi inclusi i Titoli di Stato italiani, la classificazione degli stessi avverrà sulla base dello score ESG; in tal caso, le Banche verificano che il giudizio di score ESG sia pari o superiore alla soglia minima definita internamente.

Le Banche pongono in essere un controllo trimestrale relativo alle casistiche di incoerenza, ovverosia a prodotti finanziari considerati dal produttore come aventi caratteristiche di sostenibilità (campo TM5105 del tracciato EMT valorizzato con "Yes"), ma con score ESG per singolo pillar inferiore alla soglia minima di qualità. L'esito di tale controllo viene sottoposto al Comitato di Coordinamento Gestioni di Portafogli e *Advisory*.

² Tali presidi sono applicati anche alla valutazione di adeguatezza per le linee di Gestione "personalizzate TOP" di Banca Cesare Ponti o da altra società del Gruppo a ciò deputata.

³ Non rientrano in tale valutazione i collocamenti di Titoli di Stato italiani.

Controllo di Target Market

Le Banche, quando ricoprono il ruolo di Intermediari Produttori, considerano anche gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità nell'identificazione del mercato di riferimento dei prodotti finanziari di propria emissione sulla base delle metodologie di classificazione previste nel paragrafo 3.8. In particolare, ove i suddetti prodotti vengono valutati come sostenibili, valorizzano a "Yes" (mercato di riferimento positivo) la sezione del tracciato EMT dedicata alle preferenze ESG; viceversa, ove i suddetti prodotti non vengono valutati come sostenibili, valorizzano come "Neutral" (mercato di riferimento grigio) il citato tracciato EMT.

Relativamente al ruolo di Intermediari Distributori, le Banche effettuano un controllo di Target Market a livello di prodotto sulla base delle informazioni ricevute dal produttore tramite il tracciato EMT. In particolare, per i clienti che hanno espresso preferenze ESG, viene effettuato il raffronto con il Target Market effettivo: ove il dato del campo TM5105 risulta valorizzato "Yes", il controllo di Target Market risulterà superato, viceversa, ove il dato del Target Market risulta valorizzato "Neutral", il controllo sarà "Neutral". Ove non disponibile il tracciato EMT, il Target Market effettivo verrà desunto sulla base di una proxy che tiene in considerazione lo score ESG assegnato al prodotto finanziario. Per i Clienti che non hanno espresso preferenze ESG, il controllo di Target Market risulta sempre superato.

3.2.3 Analisi ESG sul catalogo commerciale e per le liste di selezione dei prodotti finanziari per il Servizio di Consulenza e di Gestione di Portafogli

Le Banche tengono in considerazione informazioni sulla sostenibilità nel processo di selezione dei prodotti finanziari e/o emittenti ai fini dell'attività di Prestazione del Servizio di Consulenza e nelle scelte di investimento nell'ambito del Servizio di Gestione di Portafogli; la gestione delle suddette informazioni è finalizzata all'elaborazione di un giudizio finale circa il grado di sostenibilità degli strumenti finanziari e/o emittenti.

Perimetro della valutazione sono gli OICVM⁴, i titoli azionari e obbligazionari e/o gli emittenti di azioni e obbligazioni (di seguito anche gli "Emittenti"), i fondi e le gestioni separate sottostanti a prodotti IBIPs presenti nel catalogo commerciale dei Modelli di Servizio / Contratto di Consulenza e nelle liste di selezione a disposizione per le attività di Consulenza e di Investimento nell'ambito del Servizio di Gestione di Portafogli.

Tale valutazione viene svolta sulla base delle seguenti informazioni:

- informazioni ricevute dalle Società Produttrici circa la classificazione degli OICVM come prodotti finanziari sostenibili contenute all'interno dei tracciati EMT (European MiFID Template) e EET (European ESG Template);
- score ESG fornito dai *data-provider* esterni applicando le regole descritte nel paragrafo 3.8 del presente documento;
- informazioni di tipo qualitativo sugli Emittenti.

La valutazione finale circa il grado di sostenibilità degli strumenti e/o Emittenti viene effettuata in coerenza con quanto di seguito specificato.

Relativamente agli OICVM:

- acquisizione delle informazioni fornite dalle Società Produttrici anche tramite l'utilizzo di *data-provider*, al fine di determinare se gli OICVM presentano le caratteristiche di sostenibilità (campo 5105 del tracciato EMT valorizzato come "Yes");
- per OICVM classificati dalle Società Produttrici come sostenibili viene verificato che lo score ESG sia pari o superiore a valori soglia definiti internamente allo scopo di valutare la coerenza tra le caratteristiche dei prodotti comunicate dalle Società Produttrici con gli score ESG forniti dai *data-provider* esterni;
- in caso di situazioni incongruenti (prodotti finanziari sostenibili con uno score ESG inferiore a valori di soglia minimi), viene svolta un'analisi di tipo qualitativo che prevede la richiesta di ulteriori informazioni alla Società Produttrici, nonché la consultazione della documentazione pubblicata ai sensi del Regolamento SFDR. Sulla base dell'analisi svolta viene elaborato un giudizio sintetico volto a

⁴ Fondi, comparti SICAV, ETF, anche sottostanti a polizze *unit linked* con fondi esterni.

confermare la classificazione dei prodotti come sostenibili, ovvero a considerare gli stessi come prodotti che non presentano un adeguato livello di sostenibilità.

Relativamente ai titoli azionari e obbligazionari:

- analisi nel continuo degli score ESG forniti dai *data-provider* sugli Emittenti e individuazione di quelli che presentano valori di score inferiori alla mediana rispetto allo score del settore;
- analisi di tipo qualitativo nel continuo che consiste nel valutare gli Emittenti selezionati sulla base di notizie e altre informazioni reperite da fonti di ricerca esterne, al fine di identificare l'esistenza di controversie, indagini e/o sanzioni delle pubbliche autorità, che abbiano un impatto negativo sui criteri di sostenibilità.

Vengono inoltre messe a disposizione informazioni circa la tenuta in considerazione, da parte dei prodotti finanziari, dei PAI considerati come prioritari dalle Banche (si rimanda al paragrafo 3.3), ove tale informazione sia disponibile all'interno del tracciato EET.

L'esito della valutazione, non vincolante, viene messa a disposizione per le attività di investimento e di consulenza e viene opportunamente archiviata in un apposito *repository* garantendone la conservazione per la durata prevista dalle norme vigenti.

3.2.4 Integrazione del rischio di sostenibilità nel Servizio di Consulenza

Le Banche integrano le valutazioni circa il rischio di sostenibilità all'interno del proprio iter di identificazione dei prodotti e strumenti da mettere a disposizione della clientela.

Selezione dei prodotti all'interno dei Portafogli consigliati

Ai fini della costruzione dei Portafogli consigliati, viene adottato un "criterio di esclusione" per i prodotti finanziari che presentano uno score ESG di sintesi che rientra nell'ultimo quintile (ossia sotto la soglia di 2⁵). Tuttavia, ove il rispetto dei suddetti parametri non sia coerente con gli obiettivi e le caratteristiche dei portafogli, sono previsti meccanismi di eccezione espressamente motivati e monitorati: in tale contesto, nei portafogli consigliati potranno essere presenti strumenti caratterizzati da uno score di sostenibilità anche inferiore al valore soglia fissato. Tali eccezioni sono consentite in presenza di caratteristiche finanziarie di rilevanza tale da giustificare la ricomprensione del prodotto tra quelli selezionati, ancorché non sia raggiunta la soglia minima prevista, in funzione espressamente dell'efficienza complessiva del portafoglio.

Le informazioni circa i prodotti finanziari esclusi e quelli reinseriti in base al meccanismo di eccezione con le relative motivazioni sono oggetto di apposito report trimestrale presentato al Comitato di Coordinamento Gestioni di Portafogli e *Advisory*.

⁵ L'assenza di score è equiparata alla mancanza dei requisiti minimi di qualità ESG (valori di score ESG sotto la soglia di 2) necessari per l'inserimento dei prodotti finanziari per i quali è prevista una regola di esclusione.

3.2.5 Integrazione del rischio di sostenibilità nel Servizio di Gestione di portafogli

Le Banche integrano le valutazioni circa il rischio di sostenibilità all'interno delle scelte d'investimento relative al Servizio di Gestione di Portafogli.

In particolare, viene adottato un "criterio di esclusione" per i prodotti finanziari che presentano uno score ESG che rientra nell'ultimo quintile (ossia sotto la soglia di 2⁶). Tuttavia, ove il rispetto dei suddetti parametri non fosse coerente con gli obiettivi e le caratteristiche dei portafogli, sono previsti meccanismi di eccezione espressamente motivati e monitorati: in tale contesto potranno essere presenti strumenti caratterizzati da uno score di sostenibilità anche inferiore al valore soglia fissato. Tali eccezioni sono consentite in presenza di caratteristiche finanziarie di rilevanza tale da giustificare la ricomprensione del prodotto tra quelli selezionati, ancorché non sia raggiunta la soglia minima prevista, in funzione espressamente dell'efficienza complessiva del portafoglio. Inoltre, non sono assoggettate al criterio di esclusione sopra descritto le emissioni di titoli obbligazionari *Green*, *Social* o *Sustainable* (indicazione contenuta nel «USE OF PROCEEDS» del prospetto dello strumento).

Vengono inoltre poste in essere attività di monitoraggio periodico, almeno trimestrale, dei portafogli gestiti al fine di verificare il livello di esposizione sui prodotti e strumenti finanziari con le caratteristiche di sostenibilità individuate nella fase di valutazione degli stessi nonché il calcolo di uno score sintetico, calcolato come media pesata degli score ESG dei singoli strumenti.

Con riferimento alle Gestioni di Portafogli:

- le informazioni circa i prodotti finanziari esclusi e quelli reinseriti in base al meccanismo di eccezione con le relative motivazioni sono oggetto di apposito report trimestrale presentato al Comitato di Coordinamento Gestioni di Portafogli e *Advisory* della Capogruppo;
- gli esiti del monitoraggio sul livello di esposizione dei Portafogli ad investimenti ESG, svolto con cadenza almeno trimestrale, vengono presentati al Comitato di Coordinamento Gestioni di Portafogli e *Advisory* al fine di valutarne la rispondenza alle esigenze della clientela.

Con riferimento alle Gestioni "Personalizzate TOP" di Banca Cesare Ponti l'esito del monitoraggio sopra indicato è presentato al Comitato Rischi della Banca.

Ulteriori misure di integrazione del rischio di sostenibilità potranno essere introdotte nelle linee di gestione che presentano le caratteristiche richiamate dagli Artt. 8 e 9 del Regolamento SFDR.

⁶ Si veda nota 4.

3.2.6 Servizio di Consulenza: monitoraggio del catalogo commerciale e attività informativa

Sulla base delle valutazioni condotte sul grado di sostenibilità degli strumenti finanziari/emittenti, le Banche monitorano con frequenza almeno trimestrale gli OICVM presenti nel catalogo commerciale in termini di numero e peso percentuale dei prodotti e strumenti finanziari con le caratteristiche di sostenibilità individuate nella fase di valutazione, per le diverse tipologie di clientela.

Vengono inoltre poste in essere attività di monitoraggio periodico, almeno trimestrale, dei portafogli consigliati al fine di calcolare il livello di esposizione dei prodotti e strumenti finanziari con le caratteristiche di sostenibilità individuate nella fase di valutazione, nonché il calcolo di uno score sintetico, calcolato come media pesata degli score ESG dei singoli strumenti.

Gli esiti del monitoraggio svolto con cadenza almeno semestrale vengono presentati al Comitato di Coordinamento Gestioni di Portafogli e *Advisory* al fine di valutarne la rispondenza alle esigenze della clientela, in linea con quanto disciplinato nella normativa interna di riferimento.

Qualora dalle suddette analisi emerga l'opportunità di modulare interventi per l'evoluzione del catalogo, il Comitato provvede ad attivare le funzioni responsabili della Product Governance per le valutazioni di competenza.

Supporto informativo agli Addetti di Rete

Al fine di supportare gli Addetti di Rete nella individuazione degli OICVM che presentano caratteristiche di sostenibilità, le Banche trasmettono alle Strutture di Rete un'indicazione sulle caratteristiche ESG degli OICVM, ovvero sui prodotti di investimento che tengono conto degli aspetti di natura ambientale (E), sociale (S) e di governance (G). La formazione relativa alle tematiche di sostenibilità viene gestita dalle funzioni del Gruppo preposte all'erogazione della formazione in coerenza con la formazione erogata ai fini MiFID.

3.2.7 Integrazione della sostenibilità nelle Politiche di Remunerazioni

L'art. 5 del Regolamento SFDR richiede ai Partecipanti ai mercati finanziari e ai Consulenti Finanziari di includere, nelle proprie Politiche di Remunerazione, informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui loro siti web.

Le Banche pubblicano ed aggiornano periodicamente informazioni sulle modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle proprie politiche di remunerazione.

3.3 Considerazione dei principali effetti negativi che le decisioni di investimento e l'attività di consulenza possono avere sui fattori di sostenibilità

Al fine di misurare i principali impatti negativi per la sostenibilità determinati dalle scelte di investimento nell'ambito della prestazione del Servizio di Gestione di Portafogli e dalle Consulenze in materia di investimento, il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 definisce un set di indicatori PAI (di seguito anche "Indicatori") suddivisi tra "obbligatori" e "supplementari", differenziati in ambientali e sociali. Il dettaglio degli Indicatori è riportato all'interno della normativa interna di riferimento a cui si rimanda.

Si riportano di seguito le linee di indirizzo adottate dalle Banche per la tenuta in considerazione degli effetti negativi rivolte rispettivamente ai Partecipanti (paragrafo 3.3.1) e ai Consulenti (paragrafo 3.3.2), ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento SFDR⁷.

3.3.1 Politica relativa all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

Le Banche che rivestono il ruolo di Partecipante prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle scelte di investimento relative al Servizio di Gestione di Portafogli.

I dettagli sulle regole di raccolta dei dati e sulla modalità di calcolo dei PAI sono riportati nel paragrafo 3.9.

Ulteriori misure di tenuta in considerazione dei PAI potranno essere introdotte nelle linee di gestione che presentano le caratteristiche richiamate dagli Artt. 8 e 9 del Regolamento SFDR.

Raccolta dei dati

Nella valutazione degli effetti negativi sulla sostenibilità, le Banche si avvalgono delle informazioni ricevute da *data-provider* specializzati con esperienza consolidata a livello internazionale con i quali è stato attivato un rapporto di collaborazione previa approfondita *due diligence*.

Individuazione e prioritizzazione dei PAI

Le Banche prendono in considerazione gli indicatori definiti "obbligatori" dalla normativa, nonché almeno un indicatore "supplementare" sul clima e su altri indicatori connessi all'ambiente e almeno un indicatore "supplementare" in materia di problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva, valutandone anche l'evoluzione del grado di copertura nel tempo. Qualora uno o più indicatori non siano prontamente disponibili, le Banche rappresenteranno nelle apposite dichiarazioni i dettagli degli sforzi profusi ai fini del recupero delle informazioni necessarie.

Gli indicatori PAI prioritari nei processi di investimento verranno individuati sulla base delle seguenti considerazioni:

- disponibilità dei dati forniti dai *data-provider* sui prodotti finanziari in ragione della loro tipologia (es. OICVM);
- percentuale di copertura dei dati;
- coerenza dei PAI con gli obiettivi di sostenibilità individuati dal Gruppo all'interno del proprio Bilancio di Sostenibilità rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (c.d. SDGs, Sustainable Development Goals).

Monitoraggio periodico

Le Banche tengono conto degli indicatori PAI attraverso un'attività di monitoraggio periodico circa:

- la qualità e la copertura dei dati a livello di singolo prodotto e a livello di portafoglio;
- l'effetto degli investimenti sugli indicatori a livello di portafoglio.

⁷ Tenuta in considerazione dei principali effetti negativi a livello di soggetto.

Il monitoraggio è svolto con cadenza almeno trimestrale e gli esiti di tale monitoraggio vengono presentati al Comitato di Coordinamento Gestioni di Portafogli e *Advisory*.

In considerazione degli esiti del suddetto monitoraggio, le Banche:

- effettuano eventualmente una revisione degli indicatori, al fine di ampliare il perimetro dei PAI prioritari in funzione del miglioramento della disponibilità e copertura dei dati;
- valutano gli effetti degli investimenti sugli indicatori;
- valutano eventualmente la definizione di target o di ulteriori azioni volte a mitigare gli impatti.

Alla luce degli esiti del monitoraggio periodico, con cadenza almeno annuale sono definiti gli obiettivi e le priorità circa la valutazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità, sortiti dalle scelte di investimento.

La definizione di specifiche misure di presidio volte a limitare gli effetti negativi sulla sostenibilità può essere valutata in sede di Comitato di Coordinamento Gestioni di Portafogli e *Advisory* e di seguito formalizzate in apposita normativa interna.

Politiche di impegno

In relazione alle Politiche di impegno previste ai sensi dell'art. 3-*octies* della Direttiva 2007/36/CE, le Banche hanno scelto di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 124-*quinquies* comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF), ovvero di non adottare una politica di impegno e gli adempimenti correlati, così come indicato nelle opportune comunicazioni pubblicate sui rispettivi siti web.

Tuttavia, relativamente agli OICVM, le Banche si confrontano con le Società Produttrici i cui prodotti rientrano nel paniere dei prodotti investibili, per analizzare i presidi da loro adottati in relazione alle tematiche relative alla sostenibilità anche con riferimento ai PAI. In particolare, le Banche tengono conto della documentazione predisposta dalle Società Produttrici:

- metodologia per la considerazione dei PAI nelle politiche di investimento adottate;
- politica di integrazione dei PAI in conformità con la normativa di settore.

Riferimento alle norme internazionali

Nell'ambito dell'attività di individuazione e prioritizzazione dei PAI, le Banche tengono conto degli "Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" ("SDGs") delle Nazioni Unite a cui il Gruppo si ispira nella gestione di tutte le questioni di sostenibilità e responsabilità sociale, così come riportati nel Bilancio di sostenibilità.

3.3.2 Principali effetti negativi nelle consulenze in materia di investimenti

Le Banche che rivestono il ruolo di Consulente prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità dei prodotti di investimento, compresi i prodotti di investimento assicurativi (IBIPs), sui quali forniscono Consulenza.

Modalità di utilizzo delle informazioni pubblicate dai partecipanti ai mercati

Nella valutazione degli effetti negativi sulla sostenibilità, le Banche si avvalgono delle informazioni fornite al riguardo dai Partecipanti tramite i tracciati EMT e EET, anche rielaborate da *data-provider*.

Classificazione e selezione dei prodotti

Le suddette informazioni sono utilizzate nell'ambito delle attività di analisi e classificazione dei prodotti finanziari sostenibili (OICVM e IBIPs), ai fini del monitoraggio e dell'eventuale aggiornamento / evoluzione del catalogo dei prodotti raccomandabili nell'ambito del Servizio di Consulenza in materia di investimenti.

A tal fine, la Banca classifica i prodotti finanziari in Macrocategorie di PAI sulla base di informazioni ricevute dai produttori.

Monitoraggio periodico

In relazione alle macrocategorie PAI ed ai PAI individuati come “prioritari”, le Banche monitorano, con frequenza almeno trimestrale, gli OICVM e gli IBIPs con caratteristiche di sostenibilità, presenti nel catalogo commerciale in termini di numero e peso percentuale.

Vengono inoltre poste in essere attività di monitoraggio periodico, almeno trimestrale, dei Portafogli consigliati al fine di calcolare il numero dei prodotti che considerano gli indicatori PAI ritenuti prioritari e il peso percentuale degli stessi.

Gli esiti del monitoraggio vengono presentati al Comitato di Coordinamento Gestioni di Portafogli e *Advisory* al fine di valutarne la rispondenza alle esigenze della clientela, in linea con quanto disciplinato nella normativa interna di riferimento a cui si rimanda.

Qualora dalle suddette analisi emerga l'opportunità di modulare interventi per l'evoluzione del catalogo, il Comitato provvede ad attivare le Funzioni della Banca responsabili della *Product Governance* per le valutazioni di competenza.

3.4 Linee di gestione del Gruppo ex. Artt. 8 e 9 del Regolamento SFDR

Sono considerate Linee di gestione che presentano le caratteristiche richiamate dagli Artt. 8 e 9 del Regolamento SFDR quelle linee di gestione che prevedono, espressamente, nelle caratteristiche delle linee politica di gestione:

- la promozione di caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance (Art.8);
- obiettivi di investimento sostenibile (Art. 9).

Nel caso di Linee di gestione qualificate come Art. 8 o 9, le Banche pongono in essere gli adempimenti di trasparenza previsti dal Regolamento SFDR e dal Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 e richiamati nel successivo paragrafo “*Adempimento degli obblighi di trasparenza in tema di sostenibilità*”.

Le attività di monitoraggio e i controlli volti ad accertare il corretto rispetto delle caratteristiche e dei vincoli di investimento previste per tali linee, sono demandati alla specifica normativa interna di riferimento.

3.5 Adempimento degli obblighi di trasparenza in tema di sostenibilità

Le Banche sono tenute ad ottemperare agli obblighi di trasparenza previste dal Regolamento SFDR, laddove già applicabili all'operatività delle Banche, in conformità con le prescrizioni e le tempistiche previste, in particolare:

1. Integrazione dei rischi di sostenibilità (Art. 3, 5, 6):
 - pubblicazione delle dichiarazioni circa le politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità (Art. 3);
 - pubblicazione delle informazioni circa l'integrazione dei rischi di sostenibilità all'interno delle Politiche di Remunerazione (Art. 5);
 - integrazione delle informazioni nella documentazione precontrattuale dei Servizi di Consulenza e di Gestione di Portafogli (Art. 6) in merito ai rischi di sostenibilità;
2. Trasparenza degli effetti negativi sulla sostenibilità (Art. 4, 7):
 - pubblicazione della "*Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità*"⁸ per le Società che ricoprono il ruolo di Partecipanti ai mercati e la "*Dichiarazione sulla presa in considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle proprie consulenze in materia di assicurazioni o investimenti*" per le Società che rivestono il ruolo di Consulenti Finanziari (Art. 4);
 - integrazioni nella documentazione precontrattuale e nelle relazioni periodiche di ciascun prodotto se e, in caso affermativo, in che modo esso tiene in considerazione gli effetti negativi sulla sostenibilità (Art. 7);
3. Trasparenza per prodotti con caratteristiche di sostenibilità (Art. 8, 9, 10 e 11):
 - integrazione dell'informativa precontrattuale dei prodotti con informazioni circa la trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali (Art. 8) ovvero circa la trasparenza degli investimenti sostenibili (Art.9);
 - pubblicazione sul sito web di informazioni circa la trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali ovvero circa la trasparenza degli investimenti sostenibili (Art.10);
 - integrazione, nelle relazioni periodiche di informazioni, circa la trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali ovvero circa la trasparenza degli investimenti sostenibili (Art.11).

Inoltre, ai sensi del Regolamento *Taxonomy*, il Gruppo integra la documentazione precontrattuale e le relazioni periodiche dei prodotti finanziari realizzati con le informazioni sulla ecosostenibilità degli stessi ai sensi degli Art. 5, Art. 6, Art. 7 del Regolamento citato.

Ai fini della predisposizione delle dichiarazioni di trasparenza di cui sopra il Gruppo rispetta le indicazioni e i format del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288.

Le Banche del Gruppo provvedono affinché le informazioni siano aggiornate.

3.6 Comunicazioni di marketing

Le Banche del Gruppo si assicurano che le proprie comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni comunicate a norma del Regolamento SFDR e definiscono presidi per garantire che le comunicazioni di marketing sui prodotti finanziari in materia di sostenibilità rispettino regole di correttezza e presidi volti ad evitare la pratica scorretta del greenwashing. Per maggiori dettagli si rimanda alla normativa interna di riferimento.

⁸ I Partecipanti pubblicano la dichiarazione prevista dal Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 nel formato del modello di cui la tabella 1 dell'Allegato 1.

3.7 Governance dell'ambito ESG

Le metodologie adottate, descritte nel paragrafo 3.8 alla presente Policy, previo confronto con il Servizio ESG Strategy e con il Servizio Rischi Finanziari vengono esaminate e valutate dal Comitato di Sostenibilità e portate all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La definizione delle soglie di score che consentono l'inclusione o l'esclusione dei prodotti tra quelli di qualità ESG, così come la metodologia di calcolo dello score qualitativo e i valori di minimum proportion per la definizione dei Prodotti Ecosostenibili e Sostenibili, sono approvate dal Chief Private & Wealth Management Officer, a seguito di discussione nel Comitato di Coordinamento Gestioni di Portafogli e *Advisory* (che prevede la partecipazione del Servizio Rischi Finanziari). Alla prima occasione utile viene fornita informativa sull'integrazione delle metodologie di analisi e sull'aggiornamento delle soglie al Comitato di Sostenibilità in collaborazione con il Servizio ESG Strategy e ai Consigli di Amministrazione della Capogruppo e delle Banche del Gruppo.

Relativamente alle Gestioni "Personalizzate TOP" di Banca Cesare Ponti, la definizione delle soglie che consentono l'inclusione o l'esclusione dei prodotti tra quelli di qualità ESG, così come la metodologia di calcolo dello score qualitativo, sono coerenti con quanto deciso dalla Capogruppo ed approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

L'iter autorizzativo per l'inserimento di Prodotti finanziari sotto la soglia di 2 previsto nei paragrafi (3.2.4 e 3.2.5) prevede che le eventuali deroghe debbano essere valutate in sede di Comitato Investimenti di Banca Cesare Ponti a ciò deputata che attiva i processi informativi e deliberativi previsti per lo svolgimento del processo di investimento e delle attività propedeutiche alla prestazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti declinato nella normativa interna di riferimento della Società.

Per quanto concerne la definizione degli obiettivi e delle priorità circa la valutazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità, sortiti dalle scelte di investimento e di consulenza, e i risultati del relativo monitoraggio ex-post nonché la "*Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità*", sono approvati dal Chief Private & Wealth Management Officer, a seguito di discussione nel Comitato di Coordinamento Gestioni di Portafogli e *Advisory* (che prevede la partecipazione del Servizio Rischi Finanziari); l'attività è effettuata con periodicità almeno annuale e viene fornita informativa preventiva al VDG Area Strategy & Finance e al Comitato Sostenibilità endoconsiliare per il tramite del Servizio ESG Strategy.

Il monitoraggio della efficacia dell'impianto complessivo, ossia del modello adottato, è demandato al Comitato di Coordinamento Gestioni di Portafogli e *Advisory*, con il supporto del Servizio Presidio Operatività Finanziaria, e con l'eventuale supporto di Banca Cesare Ponti, che lo effettua con cadenza annuale; gli esiti di tale monitoraggio vengono presentati al Comitato Sostenibilità; quest'ultimo in linea con quanto previsto nel proprio Regolamento:

- esamina e valuta gli Indirizzi sull'integrazione dei rischi di sostenibilità e sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nella prestazione dei servizi di Consulenza Finanziaria e Gestione di Portafogli;
- monitora le evidenze circa l'efficacia dell'impianto complessivo.

In tema di trasparenza, il Servizio Presidio Operatività Finanziaria cura i relativi adempimenti, coordinandosi con il Servizio ESG Strategy e raccordando le diverse funzioni interessate delle Banche e di Banca Cesare Ponti.

3.8 Attributi ESG

Ad ogni prodotto finanziario viene assegnato uno score ESG sulla base di dati forniti da *data-provider* esterni indipendenti o sulla base delle regole descritte nel prosieguo. Il valore assegnato è su scala da 0 a 10, dove 0 segnala una bassa qualità ESG e 10 alta qualità ESG. Sono considerati con qualità ESG gli strumenti / prodotti / servizi finanziari ai quali risulta assegnato uno score minimo definito secondo le regole di seguito riportate.

Regole per la definizione dello scoring ESG

La metodologia del *data-provider* adottato dal Gruppo misura la resilienza degli emittenti ai rischi relativi alla sostenibilità, finanziariamente rilevanti. L'analisi, basata su una raccolta di dati da ampie fonti pubbliche e private, valuta l'esposizione ai rischi chiave e alle opportunità in ambito ESG che vengono affrontati dagli emittenti nonché la capacità di gestione di tali rischi ed opportunità.

Per gli emittenti societari vengono presi in considerazione 35 fattori chiave, intesi come rilevanti, per i relativi settori operativi, riconducibili a tre pilastri: ambientale, sociale e di governance.

Il giudizio per ciascun fattore chiave sintetizza l'esposizione ai rischi specifici e la capacità di gestire tali rischi. I fattori chiave, ed i pesi associati, sono sottoposti a revisione con cadenza annuale da parte del *data provider*.

I giudizi relativi all'esposizione e alle capacità di gestione dei rischi vengono ponderati dapprima a livello di singolo pilastro (ambientale, sociale e di governance – “*Environmental Pillar Score*”, “*Social Pillar Score*”, “*Governance Pillar Score*”), su una scala da 0 a 10, e, successivamente, viene definita una sintesi del giudizio sui tre pilastri, anche questa su una scala da 0 a 10, denominata “*Weighted Average Key Issue Score*” (“WAKIS”). Nei giudizi di sintesi per gli emittenti i pillar scores sono ponderati diversamente in base al settore di appartenenza.

Tale giudizio (“WAKIS”) sul singolo emittente è successivamente normalizzato, cioè reso in termini relativi, rispetto ai giudizi ottenuti da tutti gli emittenti appartenenti allo stesso settore (viene mantenuta anche in questo caso una scala da 0 a 10).

Infine, tale valore relativo al settore di appartenenza è suddiviso in sette intervalli e rappresentato con un giudizio espresso in lettere (su una scala “AAA - CCC”).

Relativamente ai giudizi sugli emittenti sovrani, questi si basano sul processo di creazione del valore di ciascun Paese: l'esposizione ai fattori di rischio, e la capacità della loro gestione, sono valutati sui tre pilastri ambientali, sociali e di governance e ricondotti alla dotazione di risorse naturali, alle vulnerabilità ambientali, al capitale umano e alla governance finanziaria e politica.

Anche in questo caso, vengono dapprima calcolati giudizi ponderati a livello di singolo pilastro (ambientale, sociale e di governance) e poi un dato ponderato di sintesi. Tale dato è poi normalizzato rispetto ai giudizi del *data-provider* sugli emittenti governativi.

I rating sui fondi derivano come media ponderata dei rating relativi ai titoli sottostanti al portafoglio. Rispetto al WAKIS del portafoglio, per il calcolo del giudizio finale sui fondi si applica un ulteriore fattore di correzione, volto a considerare anche il trend dei rating ESG dei titoli sottostanti.

Attualmente sono stati selezionati i giudizi WAKIS, che non sono normalizzati rispetto ai gruppi di appartenenza (settori o emittenti governativi) dei singoli emittenti.

Complementare al database del suddetto *data-provider*, incentrato sulle valutazioni degli emittenti e dei singoli prodotti finanziari, Banca Cesare Ponti svolge un'attività di analisi di due-diligence quanti-qualitativa sui principali asset manager al fine di valutarne i processi in ambito di sostenibilità. A seguito di questa analisi, agli asset manager viene assegnato uno score qualitativo compreso nel range 0-10. Tale score viene utilizzato in maniera complementare per esprimere un giudizio finale relativamente ai tre pilastri E-S-G per i fondi che il produttore ha considerato come aventi caratteristiche di sostenibilità (campo TM5105 del tracciato EMT valorizzato con Y), secondo le seguenti modalità:

- se lo score del *data-provider* (eventualmente calcolato da Banca Cesare Ponti per i prodotti privi di score) per ciascun pillar è maggiore dello score qualitativo assegnato all'asset manager, lo score del pillar sarà pari allo score del *data-provider*;
- se lo score qualitativo assegnato all'asset manager è superiore allo score del *data-provider*, lo score assegnato terrà conto delle valutazioni qualitative sulla base di pesi approvati internamente.

Infine, le Banche prevedono attività di controllo sulla classificazione verificandone la corretta registrazione nella procedura di minianagrafe delle stesse e monitorandone la coerenza con gli eventuali score che in futuro potrebbero essere forniti dal *data-provider*.

Sui prodotti non coperti dal *data-provider*, relativamente a prodotti finanziari di risparmio gestito (ad esempio: OICR, fondi esterni di Polizze Vita, fondi interni sottostanti alle Polizze Vita, Gestioni Patrimoniali di terzi) Banca Cesare Ponti, provvede al calcolo dei giudizi sui pilastri E-S-G, e a livello complessivo, basandosi sulle stesse metodologie del *data-provider* secondo le seguenti modalità:

- ove disponibili i dettagli dei portafogli sottostanti, calcolando i giudizi di sintesi;
- ove disponibili i benchmark di riferimento, calcolando i giudizi di sintesi basandosi sui constituents degli stessi oppure su opportune proxy.

Relativamente a strumenti finanziari di risparmio amministrato (es: azioni, obbligazioni) privi di score ESG agli stessi viene attribuito lo stesso score attribuito dal *data-provider* all'emittente, ove presente.

Regole per la classificazione dei prodotti finanziari di propria emissione

Relativamente alle linee di gestione di portafogli delle Banche, le stesse possono essere classificate come sostenibili, se:

- presentano le caratteristiche richiamate dagli Artt. 8 e 9 del Regolamento SFDR;
- presentano un livello di score ESG pari o superiore alla soglia minima fissata dalla Banca.

Con riferimento ai certificates emessi dalle Banche, ai fini della classificazione ESG, gli stessi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Emittente: a) adesione ai Principi ONU per l'attività bancaria responsabile (Principles for Responsible Banking – PRB) e/o al Patto Mondiale delle Nazioni Unite (UN Global Compact); b) valore di rating ESG del *data-provider* che indica che i rischi di sostenibilità finanziariamente rilevanti sono complessivamente “bassi” o “medi”;
- Tipologia del prodotto: certificates con strategia “long exposure” (es: prodotti a capitale protetto, a capitale condizionatamente protetto, a capitale non protetto). Di converso non possono rivestire caratteristiche di sostenibilità i prodotti che presentano strategie «short exposure» (es: Reverse Bonus), ed i prodotti a leva;
- Funding: i proventi saranno utilizzati dall'emittente per le finalità previste nel proprio oggetto sociale (generale attività bancaria), che può comprendere anche l'erogazione di finanziamenti in attività sostenibili e più in generale iniziative volte a sostenere le tematiche di sostenibilità all'interno del proprio business aziendale;
- Sottostante: impiego di indici con caratteristiche ESG (adozione di opportuni criteri di screening sia negativo che positivo).

Per quanto concerne il calcolo degli score ESG sul prodotto, qualora non coperto dal *data provider*, Banca Cesare Ponti provvede al calcolo dei giudizi sui pilastri E-S-G e a livello complessivo, basandosi sui constituents degli indici sottostanti (la copertura dell'indice deve raggiungere almeno il 65% del peso delle holdings) alla data di emissione.

Per quanto concerne le emissioni obbligazionarie delle Banche, ove le stesse non rientrino nella categoria *green, social e sustainability* le stesse saranno valorizzate prudenzialmente come Neutral, salvo diverse indicazioni riportate nella documentazione d'offerta.

Regole per l'identificazione dei Prodotti Ecosostenibili, dei Prodotti Sostenibili e dei Prodotti che tengono in considerazione i PAI e per la definizione della minimum proportion

I prodotti che investono in attività ecosostenibili sono classificati in base alla quota minima o pianificata di investimenti allineati alla Tassonomia, comunicata con il tracciato EET (European ESG template) dai *Product Manufacturers* al *data-provider*.

I prodotti che investono in attività sostenibili sono classificati in base alla quota minima o pianificata di investimenti sostenibili comunicata con il tracciato EET (European ESG template) dai *Product Manufacturers* al *data-provider*.

I prodotti che adottano strategie di gestione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono classificati in base alla considerazione delle macrocategorie di PAI calcolate dal *data-provider*.

La soglia minima di investimento in attività ecosostenibili e sostenibili è determinata sulla base dell'analisi dell'offerta di mercato in termini di peso degli investimenti ecosostenibili/sostenibili nei fondi ex art. 8 e art. 9 SFDR e della composizione dei cataloghi d'offerta delle Banche del Gruppo.

Le percentuali minime sono differenziate in base al grado di preferenza bassa-media-alta previsto dal Questionario di Profilatura.

Per quanto riguarda i prodotti che adottano strategie di gestione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, nella categoria "temi ambientali" sono ricomprese le seguenti macrocategorie di PAI (e relativi sotto indicatori): emissione di gas a effetto serra, biodiversità, acqua e rifiuti. Nella categoria "temi sociali e del lavoro" sono ricompresi differenti indicatori PAI (da 10 a 14), inclusi gli indicatori applicabili agli investimenti in strumenti di emittenti sovrani e organizzazioni sovranazionali (PAI 16).

Regole per l'identificazione della soglia minima sui pilastri ESG nell'ambito del modello di tutela

L'attuale giudizio sui singoli pilastri E, S, G è basato sui dati forniti dal *data-provider* quando disponibili.

Gli score del *data-provider* sono definiti su un range di valori compresi tra 0 e 10, dove 0 rappresenta il livello minimo di score e 10 quello massimo.

Per identificare la soglia minima per l'espressione di un giudizio di sostenibilità del prodotto finanziario al fine di classificarlo "di qualità ESG" per i controlli di adeguatezza, le Banche effettuano un'analisi di tipo statistico sul database del *data-provider*, in particolare relativamente al sottoinsieme dei fondi classificati come art. 8 e art. 9 ex-SFDR.

La soglia viene identificata in maniera coerente con la metodologia del *data-provider*, selezionando un valore prossimo al punto mediano della distribuzione degli scoring assegnati dallo stesso. In tal modo vengono selezionati gli emittenti o gli strumenti finanziari che presentano un giudizio sui rischi di sostenibilità complessivamente descrivibile come "leader" e comunque superiore alla mediana, escludendo di conseguenza gli emittenti e gli strumenti finanziari che risultano presentare valori di scoring che evidenziano una eccessiva rischiosità (c.d. "*laggards*").

Il monitoraggio della distribuzione degli score e la valutazione di eventuale variazione della soglia minima sono effettuati con periodicità almeno annuale.

Regole per la definizione dell'allineamento dei prodotti finanziari agli SDGs

La metodologia dell'allineamento agli SDGs delle Nazioni Unite del *data-provider* adottato dal Gruppo valuta l'allineamento complessivo di un'azienda con ciascuno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals o SDGs) espresso sotto forma di valutazione generale che va da "fortemente allineato" a "fortemente non allineato". Il *data-provider* non fornisce una valutazione aggregata a livello aziendale.

La metodologia si basa sul presupposto che le aziende possano contribuire al raggiungimento degli SDGs in vari modi (sia positivamente che negativamente) e in diverse aree di impatto. Una data azienda può contribuire fortemente al raggiungimento di uno o più dei 17 SDGs, mentre può contribuire negativamente ad altri attraverso le sue attività commerciali, i prodotti, le pratiche operative o il coinvolgimento in controversie relative alla sostenibilità. Può anche non avere un impatto positivo o negativo significativo su alcuni SDGs, mostrando un contributo neutro verso un determinato obiettivo.

Per OICR ed ETF, invece, la valutazione generale è meno granulare rispetto agli emittenti corporate ("allineato" e "non allineato") e si basa sull'allineamento complessivo del portafoglio. Per ciascun titolo o fondo nel portafoglio, viene effettuata una valutazione in base a tre dimensioni principali: percentuale di allineamento, percentuale di disallineamento e forte disallineamento (disallineamento rilevante con potenziali rischi per la sostenibilità) ai singoli SDGs. La metodologia calcola un allineamento netto pesato, che rappresenta la differenza tra l'allineamento e il disallineamento, ponderata in base al peso di ciascun fondo o titolo all'interno

del portafoglio. I risultati vengono aggregati a livello di portafoglio per ciascun SDG, sommando le differenze pesate tra allineamento e disallineamento.

Per semplificare la reportistica per i Clienti che hanno espresso l'interesse verso le preferenze di sostenibilità, l'allineamento ad ogni SDG degli investimenti (raccomandati o in portafoglio) può assumere i seguenti valori: "allineato", "neutrale", "non allineato" e "dato non disponibile". Questa classificazione finale fornisce una sintesi dell'allineamento del portafoglio ai vari SDGs, in linea con la metodologia adottata dal *data-provider*.

Sui prodotti non coperti dal data-provider, limitatamente alle Linee di gestione di portafogli delle Banche che presentano le caratteristiche richiamate dagli articoli 8 e 9 SFDR e agli IBIPS in collocamento attivo classificati art.8/9 SFDR. Banca Private Cesare Ponti provvede al calcolo dell'allineamento agli SDGs delle Nazioni Unite basandosi sulle stesse metodologie del *data-provider*.

3.9 Regole per la determinazione degli effetti negativi (PAI) sui fattori di sostenibilità nelle decisioni di investimento

Nella valutazione degli effetti negativi sulla sostenibilità (PAI), le Banche del Gruppo si avvalgono delle informazioni ricevute da *data-provider* specializzati con esperienza consolidata a livello internazionale con i quali è stato attivato un rapporto di collaborazione previa approfondita *due diligence*.

La metodologia del *data-provider*, adottato dal Gruppo, si basa sugli impatti generati da ciascun emittente (corporate o sovrano/organismo sovranazionale) sui fattori di sostenibilità.

Gli impatti sui fattori di sostenibilità sono quelli definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 (cd “Regolamento SFDR”) relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (si veda la normativa interna di riferimento a cui si rimanda).

Raccolta dei dati

L’approccio metodologico posto in essere tramite il *data-provider* include le seguenti azioni chiave:

- raccogliere dati disponibili in base alle disclosure pubblicate dagli emittenti allo scopo di ottenere informazioni sugli impatti negativi sui fattori di sostenibilità;
- colmare alcuni gap informativi attingendo ai set di dati e alle stime del *data-provider* per valutare gli impatti negativi sulla sostenibilità non dipendenti dalla divulgazione aziendale.

Per quanto riguarda le informazioni sui singoli emittenti, sebbene venga privilegiata la copertura informativa ricavata dalle divulgazioni ufficiali per il tramite del *data-provider*, qualora le informazioni per la determinazione degli indicatori non siano disponibili (ad esempio emittenti non obbligati alla divulgazione, impatti non pertinenti per alcuni settori industriali, ecc.), queste sono oggetto di stima residuale da parte del *data-provider* stesso.

La metodologia per identificare il PAI è soggetta alla disponibilità e alla qualità dei dati. Il Gruppo fa affidamento sulla qualità dei dati ricevuti dai *data-provider*, i quali prevedono controlli e presidi per assicurare la qualità, l’accuratezza e la validazione delle informazioni. La qualità dei dati e la relativa copertura sono oggetto di periodico confronto e interlocuzione con il *data-provider*.

Calcolo dei PAI

Le fasi per il calcolo degli impatti sui fattori di sostenibilità sono principalmente le seguenti:

- calcolo di tutti gli indicatori rilevanti (PAI) a livello di posizione/emittente all’interno del portafoglio (trimestrale);
- aggregazione degli indicatori (PAI) a livello di posizione/emittente allo scopo di ottenere gli indicatori a livello di portafoglio;
- calcolo degli indicatori (PAI) annuali di portafoglio sulla base dei quattro indicatori trimestrali (media).

Per ogni Banca, che presta il Servizio di Gestioni di Portafogli viene rilevata la composizione del portafoglio gestito (in termini di strumento, controvalore e peso percentuale) alla fine di ogni trimestre dell’anno di misurazione.

Attraverso le informazioni raccolte dal *data-provider* sugli impatti sui fattori di sostenibilità per ciascun emittente, in base al controvalore investito su ciascun emittente stesso nell’ambito del portafoglio, è possibile ottenere gli impatti a livello aggregato di portafoglio gestito di ogni Banca.

Questo processo viene ripetuto per ciascun trimestre e nella “Dichiarazione annuale sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità” viene indicato, per ciascun impatto, il dato medio dei quattro trimestri.